

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE**  
**ex art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18**

Il giorno 06 del mese di aprile dell'anno 2020, in modalità videoconferenza, si sono incontrati:

L'azienda TERMOVENETA SRL rappresentata da DE PIN SERGIO

Filcams CGIL rappresentata da Andrea Montagni

Fisascat CISL rappresentata da Mirco Ceotto

Uiltucs rappresentata da Stefano Franzoni

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda TERMOVENETA SRL, con sede legale in CORDIGNANO, Via Maestra d'Italia, n. 53, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende TERZIARIO E SERVIZI sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 20 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e per il quale non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

**PREMESSO CHE**

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda TERMOVENETA SRL, ai sensi dell'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, con la quale si informava le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19", così come previsto dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato:

la decisione dell'azienda di procedere alla sospensione totale dell'attività lavorativa, al fine di garantire la sicurezza del personale dipendente e per effetto della notevole riduzione del fatturato che si è generata nelle settimane precedenti, fino al 90% rispetto al mese precedente.

- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 12/03/2020 al 11/06/2020 nelle unità produttive indicate nell'Allegato 1 secondo le modalità indicate nell'Allegato 2. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015.
- b) La causa per la quale si richiede il Fondo di Integrazione Salariale è la seguente: "emergenza COVID-19";
- c) La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica - in forma on-line - sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al F.I.S. nei tempi e modi stabiliti dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015.



- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 12/03/2020 al 11/06/2020 inclusi per n. 20 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 735 per il personale operante presso le unità produttive indicato negli Allegati 1 e 2.
- e) La decorrenza della sospensione con utilizzo del FIS è il 12.03.2020, e verrà utilizzata per un massimo di 9 settimane entro il 31.08.2020, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, co. 1, D.L. 17.03.2020 n. 18.
- f) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo Integrazione Salariale.
- g) Le Parti convengono che, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, e in coerenza con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.
- h) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
- i) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, sono fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto di cui all'art. 14 D.Lgs. 148/2015 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015, così come modificati dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

TERMOVENETA S.R.L.  
TERMOVENETA S.r.l.  
Un Amministratore

FILCAMS CGIL

Andrea Montepi

FISASCAT CISL

M. M.

UILTUCS UIL

F. F.